



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI
CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)**

Comune di Cercola (NA), Piazza Libertà n. 1 – 80040 Tel. 081/2581241 – Fax: 081/2581264

REGOLAMENTO CONSORTILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

**D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
Legge Regione Campania n.12/2001**

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Articolo 1 - Competenze.....	3
Articolo 2 - Responsabilità	4
Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi	4
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	4
C A P O I.....	5
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.....	5
Articolo 5 - Termini.....	5
Articolo 6 - Provvidenze nel periodo di osservazione	5
Articolo 7 - Deposito di osservazione e obitorio	5
Articolo 8 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro	6
ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.....	6
Articolo 9 - Riscontro diagnostico.....	7
Articolo 10 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio	7
Articolo 11 - Prelievi per trapianti terapeutici	8
Articolo 12 - Autopsia e trattamenti conservativi	8
C A P O II.....	9
FERETRI.....	9
Articolo 13 - Feretro individuale - deposizione	9
Articolo 14 - Sigillatura del feretro	9
Articolo 15 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti	9
Articolo 16 - Verifica feretri.....	11
Articolo 17 - Piastrina di riconoscimento	11
Articolo 18 - Orario dei trasporti.....	11
C A P O III.....	11
CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE	11
Articolo 19 - Gestione - Disposizioni generali	11
Articolo 20 - Ammissione nel Cimitero.....	13
Articolo 21 - Reparto nati morti ecc. e Reparto per bambini inferiori anni 10.....	13
Articolo 22 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri	13
Articolo 23 - Sepolture per inumazione.....	14
Articolo 24 - Cippo.....	14
Articolo 25 - Sepolture per tumulazione.....	14
Articolo 26 - Vari tipi di sepolture private	15
Articolo 27 - Camera mortuaria.....	15
Articolo 28 - Sala per autopsie	15
Articolo 29 - Ossario Comune	16
Articolo 30 - Costruzione e ampliamento del Cimitero:	16
progetti; studio tecnico; relazione sanitaria	16
Articolo 31 - Zona di rispetto	16
Articolo 32 - Planimetrie presso l'ufficio d'igiene e l'Ufficio Cimitero.....	16
C A P O IV.....	17
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	17
Articolo 33 - Esumazione ordinaria.....	17
Articolo 34 - Avvisi di scadenza ordinaria	17
Articolo 35 - Esumazione straordinaria	18
Articolo 36 - Estumulazioni.....	18
Articolo 37 - Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi -	19
Operazioni vietate – Denuncia.....	19
Articolo 38 - Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento - Tariffe.....	19

Articolo 39 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali	20
Articolo 40 - Salme aventi oggetti da recuperare	20
C A P O V	21
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	21
Articolo 41 - Modalità di concessione	21
Articolo 42 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)	21
Articolo 43 - Durata - Decadenza	22
Articolo 44 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza	22
Articolo 45 - Rinuncia di sepoltura - Rimborsi.....	22
Articolo 46 - Modalità di concessione	22
Articolo 47 - Durata della concessione - Rinnovo	23
Articolo 48 - Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti d'impiego dell'area	23
Articolo 49 - Deposito in loculi provvisori.....	24
Articolo 50 - Doveri in ordine alla manutenzione	25
Articolo 51 - Nulla osta alla tumulazione o inumazione in cappella o tomba privata-	25
Aventi diritto	25
Articolo 52 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	26
Articolo 53 - Ricordi funebri	26
Articolo 54 - Estumulazione - Vincolo	26
Articolo 55 - Divieto di cessione dei diritti d'uso	27
Articolo 56 - Recupero a favore del Consorzio Cimiteriale	27
Articolo 57 - Decadenza - Revoca - Estinzione	27
Articolo 58 - Provvedimenti a seguito della revoca.....	28
Articolo 59 - Divisione e rinuncia	28
Articolo 60 - Fascicoli per le sepolture di famiglia o delle tumulazioni individuali	28
Articolo 61 - Sepolture di famiglia e per collettività	28
anteriori al Reg. P.M. n.803/75 -	28
Regolarizzazioni Concessioni irregolari.....	28
C A P O V I I	29
CREMAZIONE	29
Articolo 62 - Autorizzazione alla cremazione	29
Articolo 63 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	30
Articolo 64 - Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri	31
Senso comunitario della morte – Legge Regionale 20/2006.....	31
Articolo 65 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri.....	31
Articolo 66 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri.....	33
Articolo 67 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie	33
Articolo 68 - Modalità conservative delle urne	33
Articolo 69 - Cinerario comune, giardino delle rimembranze	34
Articolo 70 - Cremazione stranieri	35
C A P O V I I I	35
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	35
Articolo 71 - Orario e Custodia	35
Articolo 72 - Divieto d'ingresso.....	35
Articolo 73 - Riti religiosi	36
Articolo 74 - Circolazione di veicoli	36
Articolo 75 - Divieti speciali	36
Articolo 76 - Epigrafi	37
Articolo 77 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	37
Articolo 78 - Lapidi, ricordi, fotografie.....	37
C A P O I X	37
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	37

Articolo 79 - Responsabile del cimitero – Compiti	37
Articolo 80 - Interratori	39
Articolo 81 - Custode	39
Articolo 82 - Doveri specifici del personale salariato - Personale addetto ai servizi cimiteriali	39
C A P O X	40
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	40
Articolo 83 - Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri.....	40
Articolo 84 - Limiti di attività - Personale delle imprese.....	41
Articolo 85 - Permesso di costruzione ed autorizzazione	42
Articolo 86 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	42
Articolo 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo	42
Articolo 88 - Introduzione e deposito di materiale	42
Articolo 89 - Orario di lavoro.....	43
Articolo 90.....	43
Progetti di costruzione di sepolture di famiglia	43
e per collettività - Parere della Commissione	43
Articolo 91 - Vigilanza - Collaudo di conformità.....	43
Articolo 92 - Ornamentazione sepolture.....	44
Articolo 93 - Sospensione – Revoca dei lavori.....	44
C A P O XI.....	44
DISPOSIZIONI VARIE	44
Articolo 94 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento	44
Articolo 95 - Sanzioni.....	44
Art. 96 - Abrogazione precedente disposizioni.....	45

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Competenze

01. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'Art. 344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/1990, della L.R. 12/01 e successive modifiche e normative vigenti in materia della Regione Campania.

02. I servizi di Polizia Mortuaria sono di competenza dei Comuni Consorziati, mentre i servizi cimiteriali sono di competenza esclusiva del Consorzio Cimiteriale che li esercita tramite i suoi organi preposti.

03. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza vigila e controlla, ai fini igienico sanitari, il funzionamento del Cimitero e conseguentemente propone al Consorzio i provvedimenti ritenuti necessari.

Articolo 2 - Responsabilità

01. Il Consorzio Cimiteriale, mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a locali, ecc.

Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

01. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.

02. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:

- coniuge convivente
- figli
- genitori
- altri parenti in ordine di grado
- eredi istituiti.

03. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti.

04. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

01. Presso il Cimitero Consortile sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 e copia del presente regolamento.

02. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- b) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

C A P O I

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 5 - Termini

- 01.** Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
- 02.** Detto termine, su disposizione del Medico Necroscopo (o Medico Legale), può essere ridotto:
- a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) nei casi di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma;
 - c) nei casi di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente.
- 03.** E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico non accerti la morte come predetto.

Articolo 6 - Provvidenze nel periodo di osservazione

- 01.** Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
- 02.** Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 7 - Deposito di osservazione e obitorio

- 01.** I Cimitero consortile dispone di apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il Medico Necroscopo provvederà alla visita di controllo da effettuarsi non prima delle quindici ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al precedente art.5 presso i detti locali;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo, in attesa della fine del periodo di osservazione.

02. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art. 6.

03. Il cimitero consortile dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.

04. L'ammissione è disposta dal Responsabile del consorzio cimiteriale, su richiesta: dei familiari o da loro delegato; dal Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, dall'Autorità Giudiziaria.

05. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.

06. Il Responsabile del Cimitero consortile può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.

07. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dai singoli comuni consorziati.

08. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.

Articolo 8 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.

01. La sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte che verrà consegnata, tramite il necroforo dell'impresa funebre, al responsabile del Cimitero consortile, la quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria, mentre nei casi di morte non naturale, il nulla osta al seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

02. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero consortile, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile, dei rispettivi comuni consorziati, in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto funebre.

- 03.** Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
- 04.** I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, su richiesta degli interessati applicando le modalità indicate nel precitato articolo.
- 05.** Il trasporto è disciplinato dai singoli Comuni consorziati.
- 06.** Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 9 - Riscontro diagnostico

- 01.** Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all' art. 37 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37,38 e 39 dello stesso Reg. P.M. D.P.R. 285/90
- 02.** I risultati devono essere comunicati al Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
- 03.** Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
- 04.** Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 10 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

- 01.** Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso o l'amputazione, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
- 02.** Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90
- 03.** In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
- 04.** A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.
- 05.** Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, la

consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero Consortile.

06. In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.

07. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 11 - Prelievi per trapianti terapeutici

01. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/6/1977, n.409.

Articolo 12 - Autopsia e trattamenti conservativi

01. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art. 45 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90

02. A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, il responsabile del Cimitero consortile istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. n.24/93).
- Copia del verbale di incassamento salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del Necroforo dell'impresa funebre e controfirmato dal responsabile del Cimitero consortile, i quali, entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal R.C.P.M.

03. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero consortile, di cadaveri deceduti in Comuni che non fanno parte del consorzio cimiteriale e sprovvisti di sala autoptica, le spese per l'uso della stessa saranno a carico del comune di residenza del deceduto, secondo la tariffa allegata al presente regolamento.

04. Qualora l'autopsia o il riscontro diagnostico sia disposto dalla direzione di enti ospedalieri, universitari o di studio, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente richiedente.

05. I trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza.

06. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

07. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

08. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

C A P O I I

FERETRI

Articolo 13 - Feretro individuale - deposizione

- 01.** Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
- 02.** In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- 03.** La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
- 04.** Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 05.** Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile della A.S.L. di competenza dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione facendo osservare le precauzioni igienico-sanitarie per il rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive.

Articolo 14 - Sigillatura del feretro

- 01.** La sigillatura del feretro, anche se trattasi di feretro metallico, è fatta da privato esperto con l'assistenza obbligatoria del necroforo dell'impresa funebre.
- 02.** In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art.8 e sia stato accertato da parte del necroforo che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro, redigendo apposito verbale di sigillatura.

Articolo 15 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

- 01.** La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè;

a) per inumazione comune quinquennale: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno, di pino ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;

b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;

c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:

1) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, perché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

2) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art. 30 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art. 77 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. Nel caso che a destinazione il feretro sia inumato, al posto della cassa metallica, interna alla cassa di legno, può essere utilizzato un contenitore di materiale biodegradabile, denominato barriera, autorizzato dal Ministero della Sanità.

02. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno, secondo lo stato d'uso e la destinazione definitiva del feretro.

03. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata ed asportata, prima dell'inumazione, dal personale dell'impresa che ha effettuato il trasporto, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

04. Per le esumazioni è vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.

05. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 16 - Verifica feretri

01. Ogni feretro, deve essere sottoposto a verifica da parte del Responsabile del cimitero Consortile, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 17 - Piastrina di riconoscimento

01. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

02. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

Articolo 18 - Orario dei trasporti

01. I trasporti funebri, salvo diverse disposizione dei singoli comuni sono effettuati durante il seguente orario:

- nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
- nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00,.

C A P O I I I

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 19 - Gestione - Disposizioni generali

01. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, i Comuni di Cercola, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, provvedono con un unico Cimitero costituito sul territorio del comune di Massa di Somma.

02. I servizi di gestione e manutenzione del Cimitero possono anche essere svolti in appalto ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.vv.;

03. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

04. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quinquennale (così come regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità). Le caratteristiche del

suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90

05. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90

06. Il consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimiteriale, a seguito di apposito atto di indirizzo assembleare, provvede a far redigere apposito piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.9 della L.R. Campania 12/2001, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 285/90 e dal punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24. La redazione del suddetto Piano cimiteriale può essere redatto, oltre che dall'apposito ufficio tecnico del Consorzio, anche da tecnici esterni per la progettazione e redazione dello stesso individuati nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto del D.Lgs 136/06, avvalendosi di apposito ufficio tecnico anche esterno.

- La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:
 - a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;
 - b) l'osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;
 - c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
 - d) planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero e dell'area dell'eventuale ampliamento o di costruzione.
- Il piano cimiteriale deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Massa di Somma in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere oltre all'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati).

07. Ogni operazione compiuta nel Cimitero è riservata al personale addetto al Cimitero, su incarico del responsabile del servizio e dovrà essere registrata giornalmente negli appositi registri in doppio originale, conservando gli atti di autorizzazione relativi, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 52 e 53 del Reg.P.M. 285/90. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni suddette. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, nei primi otto giorni di ciascun anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

08. I servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sia ordinarie

che straordinarie, la pulizia dei resti mortali con fornitura del relativo cassetto di metallo per la raccolta, la movimentazione di feretri e di resti mortali all'interno del cimitero, l'apertura e sigillatura dei loculi, l'apertura e chiusura del cimitero con la relativa custodia, l'apertura e la chiusura della sala autopsia, la manutenzione del verde, la manutenzione, la fornitura e posa in opera delle coperture marmoree la pulizia del cimitero, il mantenimento dei registri, la gestione delle lampade votive possono essere svolti anche in concessione da ditta privata.

Articolo 20 - Ammissione nel Cimitero

- 01.** Nel Cimitero consortile, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio dei Comuni consortili o che, ovunque decedute, avevano in uno dei Comuni consortili, al momento della morte, la propria residenza.
- 02.** Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte o dal luogo di nascita, sono parimenti ricevute le salme delle persone per le quali sia stato pagato il diritto fisso di tariffa .
- 03.** Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui ai precedenti comma 1 e 2.
- 04.** Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento, nel quale attesti la integrità del feretro pervenuto e la sua rispondenza al tipo di seppellimento a cui è destinato.

Articolo 21 - Reparto nati morti ecc. e Reparto per bambini inferiori anni

10

- 01.** Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 8 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
- 02.** Nello stesso reparto, in spazio apposito, saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.
- 03.** Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 22 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri

- 01.** Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema di tumulazione.
- 02.** Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
- 03.** Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni di cui al precedente art. 21.

- 04.** Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nelle fosse situate nei riquadri che ne hanno la disponibilità. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
- 05.** L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.
- 06.** Una volta complete un area del Cimitero si passerà alle sepolture nell'area disponibili.
- 07.** Il responsabile del cimitero, può autorizzare, solo nel caso di particolari circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine.

Articolo 23 - Sepolture per inumazione

- 01.** Le sepolture per inumazione sono solo comuni.
- 02.** Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, salvo diversa autorizzazione regionale, assegnate ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura diversa, previo il pagamento della relativa tariffa, così come disposto dall'art.1 del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
- A) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza mt.0,80;
- B) per minori di anni dieci: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m.0,50.
- La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 03.** Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 35 e 36 seguenti.
- 04.** In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezione fatta per quanto previsto dal secondo comma dell'art.13.

Articolo 24 - Cippo

- 01.** A cura dei parenti del defunto o altri soggetti interessati, come previsto dal precedente art.3, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere ricoperta da copritomba in marmo, riportante le generalità del defunto.
- 02.** La forma e le dimensioni del copritomba, di cui al precedente comma 1, deve essere realizzata in conformità del modello tipo predisposto con apposita delibera del C.d.A. del Consorzio Cimiteriale.

Articolo 25 - Sepolture per tumulazione

- 01.** Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme al successivo capo VII.
- 02.** Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 46 e seguenti.

Articolo 26 - Vari tipi di sepolture private

- 01.** Le sepolture private possono consistere:
- a) nell'uso temporaneo da 25 a 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme;
 - b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
 - c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, monumento - cioè opera di architettura o scultura ed avere o non la camera sotterranea.
- 02.** Il piano regolatore cimiteriale determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e del presente regolamento.

Articolo 27 - Camera mortuaria

- 01.** Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
- 02.** La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90
- 03.** Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere, adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

Articolo 28 - Sala per autopsie

- 01.** Nel Cimitero un apposito locale può essere destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

02. Gli interessati all'utilizzo della sala autoptica del cimitero consortile, dovranno produrre relativa documentazione congiuntamente al versamento della relativa tariffa.

Articolo 29 - Ossario Comune

01. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, consistenti in manufatti, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.

02. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

03. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 10, mentre per la sistemazione delle ossa si richiama l'art. 67 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Articolo 30 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

01. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel rispetto dell'art. 10 della L.R. 12/01.

02. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 nonché agli artt. 22 e 23 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione ordinaria.

03. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Articolo 31 - Zona di rispetto

01. Le distanze ed le fasce di rispetto cimiteriale sono regolamentate dal D.P.R. 285/90 art. 57 in sostituzione del art. 338 TU legge sanitaria approvata con R.D. 1265/34.

02. Il Cimitero Consortile ricade interamente nel territorio del Comune di Massa di Somma; per cui deve attenersi alle norme urbanistiche vigenti del Comune di appartenenza il quale risulta competente per la richiesta di eventuali deroghe alle distanze che si rendono opportune.

Articolo 32 - Planimetrie presso l'ufficio d'igiene e l'Ufficio Cimitero

01. L'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. di competenza e l'ufficio Cimitero, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero Consortile, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.

02. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 33 - Esumazione ordinaria

01. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, salvo diversa autorizzazione regionale.

02. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal responsabile del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione e sono effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

03. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere avviati a cremazione seguendo le disposizioni del successivo art.62.

04. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.

05. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza ordinaria

01. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, inoltre all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

02. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni consorziati per 30 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Consorzio cimiteriale, in apposito cassetto di zinco custodito per un periodo non superiore a due anni. Successivamente saranno accolti indistintamente nell'ossario comune.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

- 01.** L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco del Comune interessato, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.
- 02.** La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
- 03.** L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito relativo verbale.
- 04.** Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 15.
- 05.** Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e, se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 36 - Estumulazioni

- 01.** Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, oppure non prima dei venti anni dalla data di tumulazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.
- 02.** Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
- a) permanere nello stesso tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;
 - b) essere trasferiti in altro tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;
 - c) essere inumati, purché all'interno di cassa funebre confezionata per la inumazione;
 - d) essere avviati a cremazione, purché in cassa funebre confezionata appositamente per il trasporto e la cremazione, seguendo le disposizioni del successivo art.37 comma 2.
- 03.** Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.
- 04.** L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. di competenza, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

- 05.** Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.L. di competenza dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.
- 06.** Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
- 07.** Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art.38.

Articolo 37 - Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi
-
Operazioni vietate – Denuncia

- 01.** Nei casi previsti dagli artt.33 comma 3 e 36 comma 2, è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- 02.** Nei casi previsti dagli artt.33 comma 3 e 36 comma 2, la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 3 o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.
- 03.** E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 04.** Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Presidente del Consorzio chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
- 05.** Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Presidente del Consorzio Cimiteriale.
- 06.** Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Presidente del Consorzio Cimiteriale.

Articolo 38 - Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento - Tariffe

- 01.** Le operazioni cimiteriali di inumazioni, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di salme, resti mortali e

urne cinerarie, nonché di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, sono eseguite solo se preventivamente è stato effettuato, da parte degli interessati, il pagamento della relativa tariffa in vigore;

02. I servizi di cui al comma precedente, sono eseguiti con onere a carico del Comune dove è avvenuto il decesso, per i defunti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, dai servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione;

03. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, saranno con onere a carico del Comune interessato, il quale applicherà la legge 23/12/1965, n.270 e successive modificazioni.

04. Gli importi dei diritti e delle tariffe sono di competenza dell'Assemblea Consortile su proposta e istruttoria del responsabile del servizio cimitero.

Articolo 39 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

01. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente art.29, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda, ai sensi del successivo art.51, di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

02. In tutti i casi, le ossa in caso di trasporto fuori dal cimitero, devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90

03. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate, previa comunicazione al responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.

04. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari, così come stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254;

05. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 40 - Salme aventi oggetti da recuperare

01. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

02. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero, dal quale,

se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti.

03. Per il personale incaricato dell'esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero.

C A P O V

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 41 - Modalità di concessione

01. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art.26 comma 1 lettera a), e di cellette per la custodia dei resti mortali di cui all'art.26 comma 1 lettera b), può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta.

02. In tutti i casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione, che differisce dalla posizione.

03. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 42 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)

01. Le sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura del Consorzio.

02. La manutenzione dei manufatti, siano essi loculi realizzati dal Consorzio che cappelle, edicole, od altro manufatto realizzato da privati, spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Consorzio ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

03. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa di cui al successivo art.83, previa autorizzazione del Consorzio Cimiteriale.

04. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Consorzio può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Articolo 43 - Durata - Decadenza

01. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata nel precedente art.26 comma 1 lettera a).

02. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.89;
- d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

03. Il predetto provvedimento è adottato con ordinanza dirigenziale, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili.

04. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene inoltrata diffida.

05. Decorsi 60 giorni dalla diffida e/o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, si avvisa il procedimento di decadenza che avverrà entro 30 giorni dall'avviso.

06. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 44 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza

01. Pronunciata la decadenza si provvederà alla estumulazione e/o trasferimento dei resti mortali con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

02. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale e/o locali consortili..

Articolo 45 - Rinuncia di sepoltura - Rimborsi

01. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

02. La rinuncia dà luogo al rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione.

Articolo 46 - Modalità di concessione

01. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.26 comma 1 lettera c), può concedersi in ogni

tempo, secondo la disponibilità a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze.

02. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare anche da scrittura privata.

03. Solo con la stipulazione dell'atto, da effettuarsi entro 12 mesi dalla concessione dell'area, la stessa si intende perfezionata.

04. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area come da tariffa.

05. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Articolo 47 - Durata della concessione - Rinnovo

01. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

02. Il rinnovo è concesso dal responsabile tecnico, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

03. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 48 - Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti d'impiego dell'area

01. La concessione di area per la costruzione di cappella con loculi entro e fuori terra, cappella con ipogeo e loculi fuori terra e monumento con loculi fuori terra, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art.90), pena la decadenza (art.57) delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente art.46 comma 3.

02. La concessione per la costruzione di cappelle o monumenti, da destinare a sepolcri familiari consiste in:

A) CAPPELLA CON LOCULI ENTRO E FUORI TERRA

Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli sia fuori che entro terra. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta delle persone. Per quanto attiene il manufatto fuori terra ed entro terra, esso può occupare l'intera superficie stabilita nella concessione fino ad un massimo di ml. 0,10 entro ogni confine della stessa, salvo gli sporti della sola copertura che non devono superare cm.20.

B) MONUMENTO CON LOCULI FUORI TERRA

Manufatto, fuori terra composto da loculi ed ossari sovrapposti in altezza e disposti su vari livelli solo nella parte fuori terra.

03. I progetti sia di cappelle che di monumenti, da destinare a sepolcri familiari, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimiteriale e dalla A.S.L. di competenza.

04. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro due anni dal rilascio della concessione edilizia.

05. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Presidente del Consorzio Cimiteriale, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del successivo art. 57 comma 1 punto b).

06. La costruzione delle opere in sottosuolo deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa per un massimo di ml. 0,10 entro ogni confine della stessa.

07. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui al comma 1 lettera b) del successivo art.57.

08. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.

09. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.

10. Ultimate le opere si provvede al rilascio del certificato di agibilità di cui al D.P.R. n.425/95 escluso solo l'accatastamento.

11. Solo dopo tale certificato, il manufatto potrà essere utilizzato.

Articolo 49 - Deposito in loculi provvisori

1. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo 42, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Cimitero non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione del sepolcro dove erano sistemate.

2. La concessione di loculi, per deposito provvisorio, è della durata di mesi sei, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

3. La concessione del deposito provvisorio è autorizzata dal Presidente del Consorzio Cimiteriale, su richiesta degli interessati, ed è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito nell'allegato "C".

4. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

5. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, con il consenso dei concessionari, secondo le norme su esposte e dell'articolo che segue.

Articolo 50 - Doveri in ordine alla manutenzione

01. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsto dall'art.42 del presente regolamento.

02. In caso di inadempienza ricorreranno i termini di cui all'art 43 del presente regolamento.

Articolo 51 - Nulla osta alla tumulazione o inumazione in cappella o tomba privata- Aventi diritto

01. Nessun feretro può essere tumulato o inumato in cappella o tomba privata, senza il nulla osta rilasciato dal responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

02. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

03. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

04. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

05. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario o suo avente diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisite particolari benemerenzze nei confronti dei concessionari.

06. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Consorzio Cimiteriale, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Presidente dello stesso Consorzio.

07. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

08. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.

09. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 52 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

- 01.** Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
- 02.** Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art.51.
- 03.** Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
- 04.** Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque risolte come per legge.
- 05.** Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art.59), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.
- 06.** Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui al precedente art. 47 .
- 07.** Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

Articolo 53 - Ricordi funebri

- 01.** Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 54 - Estumulazione - Vincolo

- 01.** Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero.
- 02.** I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

03. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

04. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 55 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

01. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

02. E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione come al successivo art.57; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Consorzio Cimiteriale.

Articolo 56 - Recupero a favore del Consorzio Cimiteriale

01. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area nella disponibilità del Consorzio Cimiteriale, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

02. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Consorzio cimiteriale l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 48.

Articolo 57 - Decadenza - Revoca - Estinzione

01. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.55 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 56;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

2) a revoca, per le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ovvero si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno dei Comuni consorziati e non sia

possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;

Articolo 58 - Provvedimenti a seguito della revoca

01. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita determinazione del responsabile del settore del Consorzio Cimiteriale, su proposta del responsabile dei servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

02. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Consorzio dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del Consorzio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 59 - Divisione e rinuncia

01. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

02. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Articolo 60 - Fascicoli per le sepolture di famiglia o delle tumulazioni individuali

01. Per ogni sepoltura di famiglia o tumulazione individuali è istituito un apposito fascicolo, tenuto dal Consorzio Cimiteriale, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, ai seppellimenti, alle tumulazioni, alle esumazioni, alle estumulazioni, al deposito dei resti mortali o alle successioni.

Articolo 61 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n.803/75 - Regolarizzazioni Concessioni irregolari

01. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

02. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno dei Comuni consorziati e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

03. Il Consorzio, allo scopo di dare efficace risposta ad annose situazioni stratificatesi all'interno del Civico Cimitero nel corso di molti decenni e nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, può prevedere, con successiva delibera che stabilisca le condizioni e le procedure attuative, la regolarizzazione degli usi irregolari o delle incaute acquisizioni di loculi cimiteriali e/o cellette.

Saranno ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di loculi cimiteriali e/o cellette e le negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Consorzio, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Consorzio, ecc.).

CAPO VII

CREMAZIONE

Articolo 62 - Autorizzazione alla cremazione

01. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso, tramite il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130, e L.R. 20/2006, previo accertamento della morte effettuata come stabilito dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/90. L'istanza è fatta al sindaco, dall'interessato o suo delegato, in esenzione di marca da bollo, così come stabilito dalla legge. Nel caso in cui la manifestazione di volontà è resa dal coniuge, o in mancanza, dai parenti prossimi, deve essere espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto o depositato temporaneamente nella salma mortuaria del cimitero locale, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di Massa di Somma, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

02. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico curante o in mancanza dal necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

03. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata come indicato nel precedente art. 37, comma 2.

04. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune di Massa di Somma previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente art. 3.

05. Il Sindaco del Comune di Massa di Somma, su proposta del Presidente del Consorzio Cimiteriale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;

- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

06. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

07. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

08. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. di competenza segnalare al Comune di Massa di Somma, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

09. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuta alcuna tariffa o diritto e sia l'istanza di richiesta che l'atto autorizzatorio sono emessi in esenzione di marca da bollo, così come previsto dalla legge.

Articolo 63 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

01. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 e della Legge Regionale 20/2006.

02. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

03. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

04. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente art. 3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, su disposizione del responsabile del Cimitero.

05. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

06. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero o da impresa funebre delegata dalla famiglia.

07. Dopo la dispersione, avvenuta nei modi specificati nei commi precedenti, l'urna cineraria vuota dovrà essere consegnata, a cura dell'incaricato della dispersione, al responsabile del Cimitero Consortile, il quale provvederà a smaltirla secondo le norme vigenti.

08. Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all'art. 52 del Reg.P.M. 285/90.

Articolo 64 - Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri Senso comunitario della morte – Legge Regionale 20/2006

01. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimiteriale, individua, con apposita delibera, l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri, ricadenti nel territorio dei Comuni Consorziati.

02. Il responsabile del cimitero provvede alla realizzazione nel cimitero di apposita targa collettiva, definendone le caratteristiche, la posizione e le modalità d'impiego, che riporta i dati anagrafici dei defunti di cui sono state disperse o affidate le ceneri.

03. Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimiteriale, con relazione istruttoria redatta dal responsabile del cimitero, si definiranno le modalità e l'attuazione a promuovere l'informazione ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni Consorziati, sulle diverse pratiche cimiteriali, anche con riguardo agli aspetti economici.

Articolo 65 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

01. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal

Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata, se è il caso al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente e quindi manifestata, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 3 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

02. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto, manifestata nei modi di cui al comma precedente.

03. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

04. I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, oppure dove sono tumulate le ceneri. L'istanza è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;

05. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto.

06. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma

precedente.

07. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio cimitero, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;
- b) delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;
- c) dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 66 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

01. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Consorzio Cimiteriale, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 67 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

01. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo posto dal responsabile del forno crematorio.

02. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

03. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

04. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

05. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 68 - Modalità conservative delle urne

01. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in

cappelle private nel cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

02. Le urne possono essere tumulate in nicchia cineraria, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

03. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

04. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

05. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

06. Su richiesta del familiare, l'urna può essere contenuta in colombario o loculi per resti mortali, all'interno del Cimitero, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

07. Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombario.

08. Il colombario può essere individuale o plurimo, senza limiti di capienza. Ove non incorporato al suolo o in strutture cimiteriali, in cappelle o tombe, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Articolo 69 - Cinerario comune, giardino delle rimembranze

01. Nel cimitero Consortile sono presenti un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Nel caso di mancanza del cinerario comune le ceneri possono essere depositate nell'ossario comunale.

02. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

03. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni le ceneri risultanti sono

disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze o interrate in apposito spazio all'interno del cimitero, su disposizione del responsabile del cimitero.

04. Nel Cimitero è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri. Le dimensioni, la consistenza e la delimitazione di tale giardino è stabilita con apposita delibera del C.d.A. con relazione redatta dal tecnico delegato.

Articolo 70 - Cremazione stranieri

01. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dall'art.62, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

02. In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

C A P O V I I I

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 71 - Orario e Custodia

01. Il Cimitero è aperto al pubblico nei giorni feriali e festivi dalle ore 7,30 alle ore 13,00, tale orario è affisso all'ingresso del cimitero.

02. E' prevista l'apertura del cimitero dopo l'orario di cui al comma precedente solo nel caso in cui si deve ricevere una salma e previo il pagamento del dovuto diritto.

03. Per i giorni in cui si commemorano i defunti l'orario di apertura e chiusura è fissato dal Consorzio Cimiteriali, su proposta del Responsabile del Cimitero.

04. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

05. Nelle giornate di intensa pioggia, il responsabile del cimitero può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

06. Gli orari dello svolgimento dei servizi di interro sono stabiliti dal responsabile dei servizi cimiteriali su proposta della ditta appaltatrice, e dovranno essere garantiti tutti i giorni sia per ragioni di igiene e salute pubblica oltre che per l'efficienza del pubblico servizio.

Articolo 72 - Divieto d'ingresso

01. E' vietato l'ingresso :

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio Cimiteriale
- d) a chiunque, quando il Consorzio Cimiteriale, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 73 - Riti religiosi

01. Nell'interno del Cimitero consortile è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal responsabile del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 74 - Circolazione di veicoli

- 01.** Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.
- 02.** Il responsabile del Cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero.
- 03.** Il responsabile del cimitero fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 75 - Divieti speciali

- 01.** Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero Consortile;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Presidente del Consorzio Cimiteriale, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- 02.** Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 76 - Epigrafi

- 01.** Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme e le misure stabilite con apposita determina redatta dal dirigente del settore servizi cimiteriali.
- 02.** Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
- 03.** Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 77 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

- 01.** La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Articolo 78 - Lapidi, ricordi, fotografie

- 01.** Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori.
- 02.** Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
- 03.** In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione coatta.

C A P O IX

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 79 - Responsabile del cimitero – Compiti

- 01.** Al cimitero è preposto un Responsabile.
- 02.** Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.
- 03.** Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.
- 04.** Nei primi otto giorni di ciascun anno il Responsabile trasmetterà al C.d.A. una copia dei registri di cui all'art.19 comma 7 con riferimento all'anno precedente.
- 05.** Nel mese di gennaio di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Tecnico delegato trasmetterà al Consorzio Cimiteriale, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto all'art. 57 e quant'altro previsto dal presente regolamento.
- 06.** Ogni due anni, inoltre, proporrà al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimiteriale, l'adeguamento delle tariffe per la concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.
- 07.** Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare: ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali; tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri; assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale; tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni; segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta; attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile.
- 08.** Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato e manutenzione delle opere, sia nella disponibilità del Consorzio sia dei privati appaltatori concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

09. Tale compito se compatibile con la qualifica, può essere assolto anche dal solo Responsabile.

10. Per le attribuzioni di polizia interna il Responsabile è coadiuvato da un vigile urbano, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza e vigilanza generale.

Articolo 80 - Interratori

01. Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:

a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;

b) la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;

c) la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;

d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

e) i trasferimenti interni di salme;

f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;

g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazione o tumulazione ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un area apposita all'interno del cimitero;

h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;

i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;

l) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza.

02. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sui monumenti o nelle cappelle, a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione.

03. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.

Articolo 81 - Custode

01. All'ingresso del Cimitero, nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza sia in entrata che in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.

02. Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.

03. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

Articolo 82 - Doveri specifici del personale salariato - Personale addetto ai

servizi cimiteriali

- 01.** Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve indossare la divisa e tenerla in condizioni decorose.
- 02.** E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
- 03.** E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie;
- 04.** E' vietato chiedere nonché accettare mance.
- 05.** Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplina.
- 06.** Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Consorzio Cimiteriale.
- 07.** In caso di urgente necessità e per tempi brevi, in mancanza di personale proprio, per tutti i servizi o per alcuni di essi, il responsabile del Cimitero può usufruire di personale di ditta privata, in sostituzione o in supporto al personale esistente, con incarico remunerato.

C A P O X

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 83 - Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri

- 01.** Per l'esecuzione di opere sia realizzazione di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni o manutenzioni che non siano riservati al Consorzio cimiteriale, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese private o privati imprenditori, a loro libera scelta, che siano in possesso delle autorizzazioni richieste, sia per l'attività esercitata che per l'esecuzione del lavoro commissionato.
- 02.** Al fine di accertare che le attività di cui al comma precedente siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. Campania 12/2001, nessuna impresa, anche artigiana, può essere ammessa ad eseguire opere, se prima non sia stato accertato del possesso dei requisiti previsti per legge.
- 03.** Esaminata la documentazione occorrente il responsabile del servizio Cimiteriale provvederà a comunicare al custode il nominativo della ditta che ha accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori, con l'elenco del personale addetto. Il responsabile del cimitero provvederà altresì ad esporre l'elenco delle ditte

regolarmente autorizzate, nell'albo all'ingresso del Cimitero.

04. Per rilievi di ordine tecnico o morale e per qualsivoglia giustificato motivo, il Presidente del Consorzio può disporre il divieto di ingresso nei Cimiteri, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

05. E' fatto divieto all'impresa di:

- a) accaparrare nel Cimitero servizi;
- b) pubblicizzare i propri servizi all'interno del cimitero, soprattutto in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- c) sostare negli uffici e nei locali del Cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- d) esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio prestato;
- e) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato;

06. L'impresa deve:

A) fornire informazioni chiare e complete sui propri servizi e forniture, illustrare ai committenti i diversi tipi di servizi che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di fornitura o servizio secondo le esigenze del cliente;

B) fare solo al di fuori del cimitero e neanche nelle prossimità, nel caso lo ritenga opportuno, la pubblicità sui servizi e forniture che è in grado di offrire, chiara e semplice senza forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

C) effettuare la negoziazione degli affari inerenti all'espletamento dell'attività, esclusivamente nella sede dell'impresa. La contrattazione dei servizi fuori dalla sede dell'impresa è rigorosamente vietata.

D) Pubblicare all'interno della sede dell'impresa, dove avvengono la negoziazione degli affari, le tariffe applicate. Solo i responsabili dell'impresa, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato potranno trattare con gli interessati per presentare i propri servizi o forniture.

07. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance e compensi a terzi, affinché, acquisiscano servizi all'impresa.

08. L'impresa dovrà evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi.

Articolo 84 - Limiti di attività - Personale delle imprese

01. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

02. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno del Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, al responsabile del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito tesserino,

vidimato dal responsabile stesso del Cimitero, comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative.

03. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 85 - Permesso di costruzione ed autorizzazione

01. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso e/o autorizzazione. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

02. A tale scopo l'istanza va presentata al Responsabile dell'ufficio Tecnico Consortile che, dopo apposito visto, provvederà a trasmetterla all'ufficio tecnico di Massa competente per il rilascio del relativo titolo autorizzativi.

Articolo 86 - Responsabilità - Deposito cauzionale

01. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni alle cose comuni o a terzi.

02. Gli esecutori di lavori privati devono versare una cauzione, prima dell'esecuzione dei lavori autorizzati. L'importo della cauzione sarà stabilita dal responsabile dei servizi cimiteriali, nei modi di legge. Il rimborso di detto deposito cauzionale, è fatto a collaudo delle opere, secondo quanto disposto dall'art. 95.

Articolo 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo

01. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.

02. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del Cimitero, là dove sia possibile.

03. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dal responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 88 - Introduzione e deposito di materiale

01. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art.81; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

02. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

03. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.

04. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro

spazio.

05. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 89 - Orario di lavoro

01. L'orario di lavoro è fissata dal responsabile del Cimitero. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dal responsabile del Cimitero.

02. Le imprese, nei periodi di Natale, Pasqua e durante la Commemorazione dei defunti, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione del responsabile del Cimitero.

Articolo 90

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione

01. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza e del Responsabile Tecnico del Comune di Massa di Somma.

02. Il Responsabile Tecnico del Comune di Massa di Somma, esamina i progetti riguardanti cappelle o monumenti sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene, delle Leggi Regionali che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che sia le forme, sia le misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Articolo 91 - Vigilanza - Collaudo di conformità

01. Il tecnico del Comune di Massa di Somma controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.

02. Il parere di conformità delle opere per sepolture di famiglia, viene rilasciato dal responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, ogni uno per le proprie competenze, assistiti dal responsabile del Cimitero.

03. Risultato favorevole il parere di conformità delle opere realizzate, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art.86 e si autorizza il seppellimento.

Articolo 92 - Ornamentazione sepolture

01. I privati possono fare eseguire da impresa di loro fiducia, i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza, salvo le opere costruite e gestite in appalto, per le quali devono provvedere le imprese appaltatrici.

Articolo 93 - Sospensione – Revoca dei lavori

01. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art.95 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il responsabile dell'UTC del Comune di Massa di Somma può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

C A P O X I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 94 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

01. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

02. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001 e dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.

03. Sono fatte salve le disposizioni o norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

Articolo 95 - Sanzioni

01. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e dell'art. 358 del T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

02. L'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione non possono essere

inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.300,00.

Art. 96 - Abrogazione precedente disposizioni

01. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti e negli altri atti in materia anteriore al presente.

02. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario.

03. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.